

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO CICLABILE “STAZIONE FL3 GEMELLI – STAZIONE METRO A BATTISTINI”. CIG: 844423532A - CUP: J81B19000440001 - CUI: L10735431008202000001.**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società in *house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale (di seguito brevemente indicata come RSM), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene ....., in qualità di ....., domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra,

e

dall’altra parte, l’Operatore economico \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale .....e Partita IVA n. ...., risultato aggiudicatario della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’itinerario ciclabile “Stazione FL3 Gemelli – Stazione Metro A Battistini”, di cui alla Lettera di invito prot. n. 0041515 del 21.09.2020, come da Provvedimento dell’Amministratore Delegato n. 25 del 21.09.2020, di seguito brevemente indicato come Appaltatore, per il quale interviene il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di ..... domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue

Premesse

- a) con Lettera di invito prot. n. 0041515 del 21.09.2020, RSM ha indetto una Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) e dell’art. 1,

comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120 -, per l'affidamento dei lavori in epigrafe, autorizzata con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 25 del 21.09.2020;

b) l'aggiudicatario, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;

c) l'aggiudicazione, disposta con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. ... del ....., è efficace attesa la verifica, tramite sistema AVCPASS, del possesso dei requisiti dichiarato dall'Operatore economico ..... in sede di gara;

d) conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del contratto di appalto;

e) il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'ing. Alessandro Fuschiotto (di seguito brevemente RPE).

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell'itinerario ciclabile "Stazione FL3 Gemelli – Stazione Metro A Battistini" alle condizioni e prescrizioni contenute nel Progetto Esecutivo e negli atti ad esso allegati (ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto) ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del ..... presentata in sede di gara.

#### **ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO**

**3.1** L'appalto viene dato a misura, per un importo massimo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00), oltre IVA, così suddiviso:

- € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) quale importo complessivo massimo dei lavori, al netto del ribasso del \_\_\_\_\_%, quotato dall'Appaltatore ed applicato sull'importo a base di gara di **€769.430,52 (Euro settecentosessantannovemilaquattrocentotrenta/52)** oltre IVA, calcolato sulla base dell'Elenco Prezzi costituito come dettagliato al punto 1.5 del Capitolato Speciale;
- **€64.725,26 (Euro sessantaquattromilasettecentoventicinque/26)** oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**3.2.** L'importo sarà corrisposto, previa contabilizzazione dei lavori, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

#### **Art. 4 - OPZIONI**

Il progetto a base di gara potrà essere oggetto di opere integrative/aggiuntive ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice laddove la loro esecuzione si rendesse necessaria in sede di esecuzione del presente contratto, a seguito di espressa richiesta con apposito atto da parte di Roma Capitale, come riportato al punto 1.10 del Capitolato Speciale.

Ove la RSM eserciti l'opzione, l'Appaltatore è obbligato a sottostare e ad eseguire le opere integrative/aggiuntive fino alla concorrenza dell'importo di **€ 227.901,00**. Al fine dell'affidamento delle ulteriori lavorazioni, il ribasso d'asta quotato in sede di gara sarà applicato all'elenco prezzi dell'appalto.

L'ulteriore eventuale intervento sarà affidato sulla base di un progetto esecutivo.

#### **ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà durata di 180 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle aree oggetto dei lavori.

#### **ART. 6 - AVVIO DELLE ATTIVITA' E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

**6.1** Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del presente contratto, il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Qualora l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti, nel termine fissato dalla Direzione Lavori, alla consegna degli stessi, RSM potrà risolvere il presente contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto apposito verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultima consegna parziale.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna.

**6.2** L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo fasi operative, tempi e impiego di risorse indicati nel Programma di Esecuzione dell'Appalto di cui all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/10, presentato dall'Appaltatore e approvato dalla RSM ai sensi di quanto riportato al punto 4.3 del Capitolato Speciale. Qualora nel corso dei lavori si verificassero cause, non

prevedibili, che implicino modifiche al suddetto piano, queste ultime dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

**6.3** I lavori dovranno in ogni caso essere ultimati entro 180 (centoottanta) giorni dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

**6.4** Il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascerà entro 10 (dieci) giorni dalla fine degli accertamenti, il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Certificato di Ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per il completamento di lavorazioni marginali, di piccola entità e che non pregiudicano l'uso e la funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà l'inefficacia del Certificato di Ultimazione.

**6.5** L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui al precedente art. 5, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Sarà compito del RPE, sentito il parere del Direttore dei Lavori, decidere su detta istanza nel termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

#### **ART. 7 - SOSPENSIONI DEI LAVORI**

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscano temporaneamente e parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione parziale dandone riscontro in apposito verbale, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire le parti di lavoro eseguibili.

**7.1** La sospensione potrà essere disposta anche dal RPE per ragioni di necessità o di pubblico interesse, cessate le quali, lo stesso dispone la ripresa dell'esecuzione e indica un nuovo termine contrattuale.

#### **ART. 8 - CONDOTTA DEI LAVORI**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed è assoggettato a tutti gli oneri e obblighi statuiti ai punti 3 e ss. e ai punti 4.4 e 4.5 del Capitolato Speciale.

#### **ART. 9 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di esporre all'esterno del cantiere, come previsto al punto 3.4 del Capitolato Speciale, due cartelli in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Appaltatore, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del Codice, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

#### **ART. 10 - SICUREZZA E COORDINAMENTO**

L'Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato agli atti di gara e parte integrante del presente contratto nel rispetto altresì delle eventuali proposte integrative al suddetto Piano nonché delle indicazioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza di cui al punto 4.10.1 del Capitolato Speciale, consegnati dall'Appaltatore medesimo prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la consegna stessa.

## **ART. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione, contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 102, comma 8 e 216, comma 16, del Codice. Il certificato sarà quindi confermato dal RPE.

**11.1** Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia al punto 5.4 del Capitolato Speciale.

## **ART. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le opere eseguite saranno oggetto di contabilizzazione secondo quanto disciplinato al punto 7 del Capitolato Speciale.

**12.1** Come previsto al punto 5.2 del Capitolato Speciale, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% spettante all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

**12.2** RSM, nel corso dell'esecuzione dei lavori, emetterà certificati di pagamento in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'ammontare minimo pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso

d'asta e delle ritenute di legge, secondo quanto espressamente previsto al punto 5.2 del Capitolato Speciale.

**12.3** Come previsto all'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di RSM del Certificato di Regolare Esecuzione, previo Documento Unico di Regolarità Contributiva.

**12.4** L'ultima rata di acconto verrà emessa qualunque sia il suo ammontare dopo la data di ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore su richiesta del RPE entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

**12.5** I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato il regolare versamento dei contributi per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto nel periodo relativo ai lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva, RSM tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente, per il successivo versamento agli enti assicurativi.

**12.6** RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge mediante bonifico presso la Banca ..... Ag. ...., codice IBAN: ..... sul quale è abilitato ad operare il Sig. ...., nato a ..... C.F.: ..... a 60 giorni fine mese data fattura, fatto salvo quanto statuito al successivo 12.8.

**12.7** Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG.



**12.8** L'Appaltatore dà atto che RSM effettuerà tutti i pagamenti subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

**12.9** Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

**ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante garanzia fideiussoria n. .... rilasciata dalla (Società) ....., in data ....., per un importo di Euro ..... (Euro .....), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice. La garanzia definitiva sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice, citato.

**ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI**

L'Appaltatore è l'unico responsabile della corretta e regolare esecuzione dell'appalto.

Inoltre, è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

**14.1** L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a stipulare e consegnare al Direttore Lavori, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da RSM a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, di massimale pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia assicuratrice.

**14.2** L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora, qualora non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione, a:

- accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non le abbia prelevate dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM medesima.

**14.3** Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

**14.4** Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda al punto 6 del Capitolato Speciale.

#### **ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dagli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

##### **15.1 Tutela dei lavoratori**

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

##### **15.2 Antimafia**

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo,

autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

Per ogni altro adempimento contrattuale, oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, si rinvia ai punti 3 e ss. del Capitolato Speciale, che qui si intendono integralmente riportati.

#### **ART. 16 - PENALITA'**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di inizio e di ultimazione nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore soggiacerà alla penale dello 0,5 % dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 3.1.

Raggiunto l'importo complessivo delle penali applicate pari al 10% dell'importo contrattuale, RSM avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di Certificato di Regolare Esecuzione e, in mancanza, mediante incameramento della cauzione definitiva.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando quanto previsto al punto 5.8 del Capitolato Speciale, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso

inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

**17.1** Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile le fattispecie di seguito previste:

- il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
- una o più violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al precedente art. 10;
- una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 20;
- una o più violazioni del codice di "Corporate Governance" e del Patto di Integrità di cui al successivo art. 21;
- il subappalto non autorizzato ovvero la revoca dell'autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
- l'informativa interdittiva del Prefetto relativa all'Appaltatore.

**17.2** La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento da parte di RSM del deposito cauzionale prestato dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

## **ART. 18 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile dei lavori eseguiti dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido con l'Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 15.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 11.9.

#### **ART. 19 - RECESSO**

RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 3.1 e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

#### **ART. 20 - RISERVATEZZA**

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

**20.1** In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 21 - GOVERNANCE E PATTO D'INTEGRITA'**

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'adozione da parte di RSM dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione della

Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore dà altresì atto che il Patto di Integrità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, costituisce parte integrante del contratto.

**21.1** Mediante la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

**21.2** In caso di violazione, RSM procederà alla risoluzione del presente contratto.

## **ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò (i) trattare tali dati personali in accordo al regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro

requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente accordo la propria informativa sul trattamento dei dati personali.

L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale della RSM.

#### **ART. 23 - ALTRE CONDIZIONI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Lettera di invito prot. n. 0041515 del 21.09.2020, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

#### **ART. 24 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

#### **ART. 25 - SPESE DI STIPULAZIONE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto.

#### **ART. 26 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma servizi per la mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(Stefano Brinchi)

(.....)



Il sottoscritto ....., in qualità di ..... della Società ..... Codice Fiscale e Partita IVA n. .... dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.